

## FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

### PARERE N. 25 DEL 14.11.2011

#### CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

#### *IL QUESITO*

Si chiede di sapere se aderendo alla definizione delle liti fiscali pendenti è possibile definire anche gli obblighi contributivi ad esse connessi.

\* \* \*

L'istituto delle liti fiscali pendenti è stato introdotto dall'articolo **39, comma 12, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111.**

**L'Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disposizione con la circolare n. 48/2011.**

La Fondazione Studi, con la circolare n. 5 del 7 novembre 2011, senza ripercorrere le disposizioni già oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato alcune criticità contenute nella norma tra cui quella relativa agli effetti previdenziali del provvedimento.

Sotto il profilo letterale, come rappresentato anche nella circolare n. 5/2011, è di tutta evidenza che l'aspetto contributivo non può rientrare nella definizione di "liti fiscali".

Altro aspetto, tuttavia, è la criticità che tale interpretazione rigorosa genera nell'ambito del procedimento dal momento che la componente contributiva è calcolata, come noto, sul maggior imponibile fiscale oggetto di definizione.

Il diverso trattamento fiscale e previdenziale avrebbe la conseguenza di far proseguire il contenzioso per gli aspetti contributivi.

**Per questo motivo la Fondazione ha sostenuto che il profilo previdenziale è un aspetto che deve trovare una soluzione ufficiale da parte dell'Amministrazione, al fine di non disattendere l'obiettivo della norma che espressamente prevede il fine "di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento".**

**Fondazione Studi**  
**Il Coordinamento Scientifico**